

## Verbale di Accordo

Il giorno 7 febbraio 2013, in Arezzo,

tra

la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop., di seguito BPEL,

e

le Organizzazioni Sindacali che si sottoscrivono

- ✓ DIRCREDITO
- ✓ FABl
- ✓ FIBA CISL
- ✓ FISAC CGIL
- ✓ UILCA

di seguito denominate complessivamente "OO.SS"

Premesso che:

- Con comunicazione scritta del 6/12/2012 la BPEL ha dato formale e motivato avvio alla procedura di confronto sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 CCNL 8/12/2007 così come innovato dall'accordo di rinnovo 19/01/2012, avente ad oggetto "interventi riguardanti le filiali, con la chiusura di 9 dipendenze sottoperformanti e l'introduzione di 6 nuove co-titolarità",
- con la citata comunicazione del 6/12/2012 la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio ha informato le OO.SS delle ricadute occupazionali rivenienti dagli interventi in questione, evidenziando come tali operazioni determinassero eccedenze di Personale quantificate nel numero di 30 esuberanti da realizzare,
- le Parti hanno quindi dato corso ai confronti previsti dalla procedura sindacale con l'obiettivo prioritario di ricercare tutte le possibili soluzioni da intraprendere, in una logica di sostenibilità compatibile dei costi aziendali, al fine di non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nelle dipendenze interessate,
- le diverse fasi del confronto hanno avuto luogo durante incontri che si sono succeduti entro i termini contrattualmente previsti e successivamente, prorogati d'intesa con accordo del 24/01/2013, fino alla data odierna,
- al fine di attenuare quanto più possibile le ricadute sul personale operante nelle dipendenze interessate dagli interventi organizzativi oggetto di informativa alle OO.SS e risolvere le tensioni occupazionali ad essi connesse in ottica di salvaguardia dell'occupazione, le Parti hanno convenuto di ricercare soluzioni agendo su diverse componenti di costo intervenendo anche su specifici istituti previsti per tutto il Personale dipendente della BPEL,

## si conviene e concorda quanto segue

- le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo


### Ricadute Occupazionali

- la BPEL garantisce la tutela dell'occupazione per tutte le risorse coinvolte nei processi di razionalizzazione della rete individuati nell'informativa del 6/12/2012,
- le risorse in questione saranno oggetto di misure di mobilità territoriale, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità e competenze possedute, compatibilmente alle esigenze operative;
- la riallocazione delle risorse suddette avverrà in ottica di rafforzamento delle filiali di più immediata prossimità a quelle oggetto di intervento con la finalità di consentire un pendolarismo sostenibile e cercando di ridurre al massimo il disagio del Personale coinvolto,
- nell'ambito del suddetto processo di riallocazione, la Banca riconoscerà un importo per ristorare il disagio riveniente da provvedimenti di trasferimento qualora la distanza tra la sede di nuova destinazione e la residenza (o dimora abituale) del dipendente sia incrementata di oltre 50 km rispetto alla precedente, per i 24 mesi successivi al provvedimento e nelle seguenti misure:
  - euro 200,00 lordi mensili per distanze incrementate di oltre 50 km e fino a 100 km (distanze determinate su Viamichelin);
  - euro 300,00 lordi mensili per distanze incrementate di oltre 100 km (distanze determinate su Viamichelin). In alternativa, qualora il dipendente sottoscrivesse un regolare contratto di locazione ad uso abitativo presso la nuova piazza di destinazione, il rimborso spese previsto sarà incrementato di ulteriori euro 50,00 lordi mensili (per un ammontare totale di euro 350,00 lordi mensili).

Resta inteso che il rimborso in questione sarà mantenuto nell'arco temporale previsto a condizione che permangano i requisiti citati.

### Leve di intervento sui costi del lavoro

- le Parti, nell'intento dichiarato in premessa di ricercare ulteriori strumenti atti a conseguire obiettivi di razionalizzazione e contenimento dei costi del lavoro, così da attenuare il più possibile le conseguenti ricadute sulle risorse di cui al presente accordo, in ottica di salvaguardia dell'occupazione, concordano sulla necessità di adottare le leve di intervento di seguito indicate, individuate tenuto anche conto di quanto stabilito dalle Parti Nazionali all'art. 18 dell'Accordo di rinnovo del 19 gennaio 2012 secondo cui: "Le Parti firmatarie, nel condividere l'obiettivo della coincidenza tra l'orario contrattuale e l'orario di fatto, sottolineano la necessità di assicurare, in coerenza con le esigenze operative e organizzative dell'impresa, la completa fruizione nell'anno di competenza delle dotazioni previste dal presente contratto per riduzioni di orario, banca delle ore, ex festività e ferie evitando l'accumulo dei residui negli anni successivi e prevedendo il recupero di eventuali giacenze relative agli anni precedenti. Le imprese potranno in essere



tutte le possibili misure organizzative dirette a favorire il raggiungimento delle finalità di cui sopra”.

In relazione a quanto precede e secondo quanto anche già convenuto nel citato accordo del 11/8/2012, perseguendo l'obiettivo generale di azzerare, nel biennio 2013-2014, le spettanze residue maturate dai dipendenti in termini di ferie e prestazioni aggiuntive confluite nella banca delle ore, si stabilisce che:

a) *Ferie*

a.1) Le Parti confermano il principio generale della necessaria fruizione delle ferie nell'esercizio di competenza, evitando il loro riporto in accumulo all'anno successivo.

a.2) Sarà richiesto a tutto il Personale che alla data del 31/12/2012 abbia giacenze di ferie riferite agli anni precedenti di pianificarle, al fine di azzerarle nell'arco del biennio 2013-2014 .

In particolare si stabilisce che entro il 30/06/2013:

- i dipendenti con una giacenza di ferie fino a 20 giorni, dovranno fruire di almeno il 35% dei residui maturati,
- I dipendenti con una giacenza di ferie superiore a 20 giorni, dovranno fruire di almeno il 40% dei residui maturati.

Saranno valutate caso per caso, anche tenuto conto delle esigenze operative e organizzative, eventuali situazioni riferite a dipendenti con un carico di giacenze particolarmente significative.

b) *Banca delle Ore*

b.1) Le Parti confermano la necessità di limitare nel biennio 2013-2014 il ricorso al lavoro straordinario ed al lavoro supplementare che sarà autorizzato solo nei casi di particolare necessità e urgenza.

b.2) I residui di Banca delle ore maturati negli anni precedenti risultanti alla data del 31/12/2012, dovranno essere integralmente recuperati entro il 31/12/2013.

b.3) Le ore di prestazioni aggiuntive a partire dal 1/1/2013 che dovessero confluire nella Banca delle Ore dovranno essere recuperate:

- entro marzo 2014 se maturate nel corso dell'anno 2013,
- entro il 31/12/2014 se maturate nel corso dell'anno 2014.

Saranno valutate caso per caso, anche tenuto conto delle esigenze operative e organizzative, eventuali situazioni riferite a dipendenti con un carico di giacenze particolarmente significative, garantendone comunque la fruizione.

**Disposizioni Finali**

Le Parti si incontreranno entro il mese di luglio 2013 al fine di monitorare e verificare lo stato di attuazione delle misure contenute nel presente Accordo, con riferimento al primo semestre dell'anno, e successivamente entro il mese di ottobre 2013, al fine di monitorarne e verificarne

l'andamento con riferimento ai primi nove mesi dell'anno, nell'ottica di concordare eventuali misure correttive che si rendessero necessarie.

In occasione di tali verifiche sarà data attenzione anche ai dati sul personale inquadrato nella categoria dei Quadri direttivi.

### Nota a Verbale

Le scriventi Organizzazioni Sindacali aziendali, al fine di agevolare la fruizione delle ferie arretrate, così come previsto nel presente accordo, chiedono la costituzione ad hoc di alcuni nuclei di personale viaggiante (possibilmente volontario) che possa essere inviato nelle unità operative che, a seguito del citato smaltimento delle ferie, si dovessero trovare con riduzioni di organico tali da non consentire la normale operatività.

### Dichiarazione dell'Azienda

L'Azienda prende atto della richiesta suddetta riveniente dalle OO.SS e si impegna ad interessare le funzioni competenti al fine di valutare la proposta formulata.

\* \* \*

Le Parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente accordo è stata esperita e conclusa, ad ogni conseguente effetto, la procedura di cui all'art. 18 CCNL 8 dicembre 2007, così come innovato dall'Accordo di rinnovo del 19/01/2012.

\* \* \*

### Dichiarazione delle OO.SS

In considerazione della situazione generale del settore del credito, delle problematiche che Banca Etruria ha sottoposto alle scriventi OO.SS in tema di riduzione dei costi – nel solco di quanto già dall'Azienda stessa evidenziato nella lettera del 6/12/2012 in occasione dell'avvio della procedura ex art. 18 CCNL di settore, circa la necessità di riduzione di tutti i costi e di efficientamento della struttura - e della rimodulazione di alcuni aspetti della normativa aziendale che avranno ricadute sulle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici, le scriventi Organizzazioni Sindacali richiedono con forza uno specifico impegno della Banca a non porre in essere alcun aumento né diretto né indiretto dei costi della Governance aziendale e di Gruppo, del Top Management e delle consulenze, in ogni forma e per ogni livello, sia a livello degli oneri complessivi che di emolumenti individuali dei componenti.

Le scriventi OO.SS precisano che attiveranno le più ampie verifiche in merito, con tutti gli strumenti a loro disposizione, e che valuteranno le coerenze globali dell'Azienda e del Gruppo, in merito all'attenzione su tutti i costi, nell'ottica della disponibilità delle stesse in tutte le fasi delle relazioni sindacali future, con particolare riferimento al periodo di valenza del Piano Industriale in corso, ovvero fino all'anno 2014.

Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio  
Soc. Coop.

DIRCREDITO

FABI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

UILCA